

**Informativa in merito al Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.” (anche “Decreto Whistleblowing”)**

La presente informativa è pubblicata sul sito internet della Rappresentanza Generale per l’Italia di DARAG Deutschland AG come previsto dal Decreto Whistleblowing a beneficio ai soggetti interessati che svolgono la propria attività in Italia e/o rientrano nell’ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing.

**1) Soggetti del settore privato, ai quali sono riconosciute le tutele della disciplina whistleblowing:**

- Lavoratori subordinati
- Lavoratori autonomi
- Liberi professionisti e consulenti
- Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti
- Azionisti
- Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza

**2) Violazioni comprese nell’applicazione del Decreto Whistleblowing:**

- Violazioni delle disposizioni normative nazionali:  
illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE, o i reati presupposto per l’applicazione del D.Lgs. n. 231/2001.
- Violazioni della normativa europea:
  - o Illeciti commessi in violazione della normativa dell’UE indicata nell’Allegato 1 al Decreto Whistleblowing e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione;
  - o Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea (ad esempio, frode, alla corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell’Unione).
  - o Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, comprese le violazioni delle norme dell’UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.
  - o Atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni dell’Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti.

**3) Segnalazioni escluse dall’applicazione del Decreto Whistleblowing:**

- Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate (ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose).

- Le segnalazioni di violazioni disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione (ad esempio in materia di abusi di mercato).
- Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

#### 4) Segnalazione tramite il canale interno:

Chi intende presentare una segnalazione **deve sempre specificare che si tratta di una “segnalazione whistleblowing”** per la quale intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni.

**La gestione delle segnalazioni interne è affidata alla Funzione Compliance** di DARAG Deutschland, alla quale possono essere inoltrate le segnalazioni tramite i seguenti canali:

- In forma scritta:
  - o via email all'indirizzo [Whistleblowing@darag-group.com](mailto:Whistleblowing@darag-group.com)
  - o a mezzo lettera con l'indicazione “strettamente confidenziale” all'indirizzo:  
DARAG Deutschland AG  
Whistleblowing Function  
Hermannstraße 15,  
20095 Hamburg, Germany
- In forma orale: tramite chiamata al numero telefonico +49 40 300 928 - 130 al quale è possibile lasciare un messaggio o richiedere un incontro con un incaricato della Funzione Whistleblowing.

In caso di violazione commessa dalla Funzione Compliance della Società, la segnalazione deve essere inoltrata alla Funzione Internal Audit ai seguenti recapiti:

- In forma scritta:
  - o via email all'indirizzo [WhistleblowingInternalAudit@darag-group.com](mailto:WhistleblowingInternalAudit@darag-group.com)
  - o a mezzo lettera con l'indicazione “strettamente confidenziale” all'indirizzo:  
DARAG Deutschland AG  
Internal Audit Function  
Hermannstraße 15,  
20095 Hamburg, Germany

Qualora la segnalazione arrivi a un ufficio diverso, laddove la persona segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata “segnalazione whistleblowing” e viene trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, alla Funzione Whistleblowing, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

La Funzione Whistleblowing quando riceve una segnalazione interna:

- fornisce un avviso di ricevimento entro 7 giorni;
- dà seguito alla segnalazione, dopo averne verificato l'ammissibilità;
- fornisce un riscontro al segnalante entro 3 mesi dal ricevimento della segnalazione.

## 5) Segnalazione tramite il canale esterno

ANAC è l'Autorità nazionale italiana competente a ricevere le segnalazioni esterne. Le segnalazioni ad ANAC sono effettuate tramite la pagina dedicata sul sito internet dell'Autorità: <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>

### Condizioni per ricorrere al canale esterno presso ANAC

L'accesso al canale esterno è consentito solo al ricorrere di determinate condizioni espressamente previste dal legislatore:

- a) **Se il canale interno obbligatorio:**
  - non è attivo;
  - è attivo ma non è conforme a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni.
- b) **Se la persona segnalante ha già fatto la segnalazione interna, ma questa non ha avuto seguito.**
- c) **Se la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna:**
  - alla stessa non sarebbe dato efficace seguito;
  - questa potrebbe determinare rischio di ritorsione.
- d) **Se la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.**

## 6) Segnalazione tramite divulgazione pubblica:

La divulgazione pubblica delle violazioni (ad esempio tramite social network) può avvenire sia forma anonima (ad esempio tramite nick name) sia rivelando l'identità della persona segnalante. In tale ipotesi, resta ferma la tutela della persona segnalante dalle ritorsioni.

### Le condizioni per poter effettuare una divulgazione pubblica:

La divulgazione pubblica delle violazioni deve avvenire nel rispetto delle condizioni poste dal legislatore affinché il soggetto che la effettua possa beneficiare delle tutele riconosciute dal Decreto Whistleblowing. Pertanto, la protezione sarà riconosciuta se al momento della divulgazione ricorra una delle seguenti condizioni.

- 1) Se ad una segnalazione interna a cui la Funzione Whistleblowing non abbia dato riscontro nei termini previsti ha fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli.
- 2) Se la persona segnalante **ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC** la quale, tuttavia, non ha dato riscontro entro termini ragionevoli in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione stessa.
- 3) Se la persona segnalante **effettua direttamente una divulgazione pubblica** in quanto ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare **un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.**
- 4) Se la persona segnalante **effettua direttamente una divulgazione pubblica** poiché ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il **rischio di ritorsioni** oppure possa **non avere efficace seguito.**

## 7) Tutele e misure di sostegno previste dal Decreto:

- **La tutela della riservatezza della persona segnalante**, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione.  
**L'identità della persona segnalante può essere rivelata solo** con il suo preventivo consenso scritto, sulla base di una comunicazione scritta che ne evidenzia le ragioni, qualora, nell'ambito del procedimento disciplinare interno o nella procedura interna o esterna avviata, la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato.
  
- **Le limitazioni della responsabilità** rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere delle condizioni previste dal Decreto Whistleblowing.
  
- **La tutela dalle ritorsioni**, anche solo tentate o minacciate, a favore della persona segnalante, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
  1. La persona segnalante ha effettuato la segnalazione in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del Decreto Whistleblowing. Non sono sufficienti, ad esempio, i meri sospetti o le "voci di corridoio". Non rilevano la certezza dei fatti né i motivi personali che hanno indotto la persona segnalante ad effettuare la segnalazione.
  2. La segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto della disciplina prevista dal Decreto Whistleblowing.
  3. Vi è un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite.

In difetto di tali condizioni:

- Le segnalazioni, divulgazioni pubbliche e denunce non rientrano nell'ambito della disciplina di whistleblowing e quindi la tutela prevista non si applica a chi segnala, denuncia o effettua la divulgazione pubblica.
- Si esclude la protezione anche nei confronti dei soggetti diversi, che in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione/denuncia e/o del particolare rapporto che li lega alla persona segnalante subiscono indirettamente ritorsioni.

**La persona segnalante che ritenga di avere subito ritorsioni deve effettuare una segnalazione esclusivamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione, competente in materia.**

Fatte salve le specifiche limitazioni di responsabilità previste dal legislatore, la protezione prevista in caso di ritorsioni non trova applicazione in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del Segnalante, della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa.

Nei casi di accertamento delle dette responsabilità, al soggetto segnalante e denunciante è inoltre applicata una sanzione disciplinare ai sensi del presente regolamento, determinata in funzione della gravità della condotta posta in essere.